

Lezione n. 3

CAPACITA' GIURIDICA è disciplinata da

Art. 1 c.c.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. (È qualcosa di innato)
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Per capacità giuridica si intende l' idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri, e l' attitudine potenziale ed astratta di acquisire la titolarità di un diritto o di assumere un obbligo.

Art. 22 Cost.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Soggetti di diritto: destinatari delle norme dell'ordinamento giuridico in funzione sostanzialmente protettiva.

CAPACITA' D'AGIRE

Art. 2 c.c.

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno*. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

* articolo modificato dalla legge 8 marzo 1975 n. 39, in precedenza la maggiore età era fissata al compimento del ventunesimo anno.

Capacità di compiere validamente atti giuridici, cioè atti che incidono dal punto di vista personale o patrimoniale sulla situazione giuridica della persona. (Per esempio il consenso informato delle prestazioni sanitarie, che prima dei 18 anni viene sottoscritto da chi fa le veci del minore, mentre dopo il 18esimo anno è la persona direttamente interessata che sottoscrive il consenso informato).

Il legislatore attua una presunzione di maturità nei confronti di tutti i soggetti stabilendo un automatismo all'attribuzione di questa capacità: compimento del percorso di crescita (18 anni).

INCAPACITA' per minore età

MINORENNI: INCAPACI D'AGIRE, salve le anticipazioni previste da singole norme per specifici atti (es: riconoscimento di un figlio)

NECESSITA' di un RAPPRESENTANTE per esercitare i loro diritti, che agisca per nome e per conto del minore:

- Genitori
- Tutore

art. 343 c.c. Apertura della tutela

“Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale”.

Decadenza della responsabilità genitoriale: tribunale per i minorenni (art.303 c.c.)
INCAPACITA' per minore età

TUTORE:

- nominato *dal giudice tutelare* con decreto per decadenza della responsabilità genitoriale (perché è modificabile nel tempo)

-- art. 10 co.3 L. 184/83 tutore provvisorio nominato dal *tribunale per i minorenni* nell'ambito della procedura di adottabilità (il tribunale può in qualsiasi momento sospendere la responsabilità genitoriale e nominare un tutore provvisorio)

-art. 348 c.c. criteri di scelta del tutore:

1.la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità (designazione fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata)

2.in caso di mancanza della designazione oppure in presenza di gravi motivi che ostano alla nomina del designato, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore.

3.in ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, d'ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147 c.c.. (se magari non sono presenti familiari in grado di esercitare questa funzione per il bene del minore, soprattutto se ci sono gravi conflitti familiari)

4.ex art. 354 c.c. tutela ad un ente di assistenza

art. 348 ultimo comma c.c.: necessità di sentire il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento (maturità psico fisica tale per cui possa essere sentito dal giudice)

Il tutore deve giurare di esercitare il suo compito con fedeltà e diligenza.

L'ufficio tutelare è gratuito salva la possibilità di riconoscere un'equa indennità.

Sull'operato del tutore viene esercitato un controllo da parte del giudice tutelare.

In caso di conflitto di interessi : nomina di un protutore (in caso di ulteriore conflitto nomina di un curatore speciale)

Cessazione della tutela: 1.raggiungimento della maggiore età 2.adozione del minore (si riferisce al tutore provvisorio nell'ambito della procedura di adottabilità)

3.reintegrazione ex art. 332 c.c (i genitori possono avere una reintegrazione della responsabilità genitoriale precedentemente decaduta) 4.emancipazione

CAPACITA' D'INTENDERE E DI VOLERE

CAPACITA' D'AGIRE: capacità legale

CAPACITA' D'INTENDERE E DI VOLERE: capacità naturale

Si intende la capacità effettiva di una persona di avere la coscienza dei propri pensieri e delle proprie azioni, di comprendere le cose della vita e di badare ai propri interessi.

-attitudine a comprendere il significato delle proprie azioni.

-attitudine ad autodeterminarsi coscientemente e liberamente

è una caratteristica psicologica, intellettuale, emotiva.

Civilisticamente, si presume maturata al compimento della maggiore età.

INCAPACITA' NATURALE

Incapacità naturale: Stato della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria.

Atti compiuti da persona incapace naturale (art. 428 c.c.):

- sono annullabili se si prova che la persona li ha compiuti per qualsiasi causa, anche transitoria, in un momento in cui era incapace d'intendere o di volere.
- vanno provati altresì il grave pregiudizio che ne è derivato e la malafede dell'altro contraente.
- l'azione si prescrive in 5 anni dal compimento dell'atto.